

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
SERVIZIO 1 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Provvedimento di ripristino del rapporto di accreditamento istituzionale della struttura di Medicina di Laboratorio "EVA s.r.l." a seguito del recesso dal Consorzio "La Diagnostica s.c. a r.l." e annullamento del D.D.G. 05.09.2018, n. 1553

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n.833 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- Visto** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il comma 7 dell'art 8-quater il quale prevede che *"Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati"*;
- Visto** il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
- Visto** il D.A. 17 giugno 2002, n.890 che reca disposizioni in ordine all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Siciliana, nonché il D.A. 2 marzo 2016, n. 319;
- Visto** il D.A. 17 aprile 2003, n.463 di integrazione e modifica del D.A. n.890/02 e, in particolare, l'articolo 4;
- Vista** la legge regionale 14 aprile 2009 n.5 *"Norme per il riordino del servizio sanitario regionale"*;
- Visto** il D.A. n. 1933 del 16.09.2009, come modificato dal D.A. 2674 del 18.11.2009 e, in particolare, l'art. 5 che recita *"In caso di accorpamento di più strutture è consentito ai titolari dell'autorizzazione delle singole strutture confluite di esercitare il diritto di recesso entro 2 anni dalla comunicazione dell'avvenuta aggregazione, fatto salvo quanto previsto dalle norme sull'accreditamento istituzionale. L'esercizio del diritto di recesso comporta la riassegnazione dell'originario codice identificativo posseduto dalle singole unità precedentemente all'aggregazione"*;
- Visto** il D.A. n. 1629 del 09.08.2012 *"Aggiornamento delle direttive per l'autorizzazione, l'accreditamento istituzionale e la contrattualizzazione delle strutture sanitarie nella Regione siciliana di medicina di laboratorio private"*, come modificato dal D.A. n. 1006 del 20.06.2014 e, in particolare, l'art. 3, il quale definisce la soglia minima di *"200.000 prestazioni annue erogate nell'anno precedente, quale requisito per il mantenimento dell'accreditamento a partire dall'1 gennaio 2018"*;

- Vista** la Circolare 30 dicembre 2014, n.17/2014 “*Definizione di procedure uniformi per lo svolgimento delle verifiche per l’accreditamento*”;
- Visto** il D.A. 27 agosto 2015, n.1468 “*Modalità di verifica del mantenimento dei requisiti per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate della Regione siciliana ai sensi dell’art. 4 del D.A. n. 463/03 di integrazione e modifica del D.A. n. 890/2002*”;
- Visto** il D.A. n. 319 del 02 marzo 2016 “*Adeguamento della Regione Siciliana a quanto previsto dall’Intesa Stato Regioni n. 259/CSR del 20.12.2012 dell’Intesa Stato Regioni del 19.02.2015 rep. n. 32/CSR: elenchi dei requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l’esercizio delle attività sanitarie e per l’accreditamento. Definizione dei tempi per l’adeguamento. Percorso per l’istituzione dell’organismo tecnico accreditante*”;
- Visto** il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12 “*Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni*”;
- Visto** il D.D.G. 2699 del 30.11.2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2007, con il quale è stato pubblicato l’elenco delle strutture sanitarie che sono state formalmente accreditate in quanto hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’accreditamento istituzionale della ex Azienda Sanitaria Locale di Messina, nel quale risulta inserita, per la branca di medicina di laboratorio, la struttura denominata “EVA s.r.l.”, sita nel Comune di Messina, Viale Italia, n. 1;
- Visto** il decreto n. 283/2017 del 20/02/2017 del Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato regionale salute con il quale è stato istituzionalmente accreditato il nuovo soggetto gestore di medicina di laboratorio aggregato denominato “La Diagnostica s.c. a r.l.” avente sede legale nel Comune di Milazzo (ME) in via Vittorio Veneto Palazzo Pegaso, costituito da un laboratorio centralizzato, con annesso punto di accesso, sito nel Comune di Milazzo in via Vittorio Veneto n. 15 e da altri cinque punti di accesso siti nel Comune di Messina in viale Italia n. 1, via Ugo Bassi n. 128, via Ghibellina n. 45, via 37/A Fondo Fucile e viale San Martino Is. 12 n. 401, derivante dall’accorpamento di sei strutture di Medicina di laboratorio tra cui la “Eva s.r.l.” con sede in viale Italia n. 1 – Messina;
- Considerato** che, con il predetto decreto n. 283/2017 del 20/02/2017 del Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato regionale salute è stato revocato il rapporto di accreditamento istituzionale della struttura denominata Eva s.r.l., con sede in Messina, Viale Italia, n. 1;
- Vista** la nota prot. n. 0381 del 24.07.2018, assunta al protocollo di questo Dipartimento n. 58717 del 31.07.2018, con la quale il Responsabile dell’U.O.S. Accreditamento del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.P. di Messina comunica che la struttura in argomento è risultata conforme ai requisiti per l’accreditamento di cui al D.A. 890/2002 e ss.mm.ii., a seguito del sopralluogo di verifica triennale del 18.07.2018, giusto D.A. n.1468 del 27 agosto 2015;
- Visto** il D.D.G. n. 1553/2018 del 05.09.2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, con il quale, ai sensi del D.A. n. 463/2003, è rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso alla struttura denominata “EVA s.r.l.”, sita nel Comune di Messina, Viale Italia, n. 1, per la gestione di un laboratorio di analisi, adottato, vista la nota prot. n. 0381 del 24.07.2018, dell’A.S.P. di Messina, sull’erroneo presupposto che la struttura fosse in possesso di accreditamento istituzionale;

- Ritenuto** di dover annullare il D.D.G. n. 1553/2018 del 05.09.2018 in quanto, non sussistendo all'epoca il rapporto di accreditamento della struttura EVA s.r.l., revocato con D.D.G. n. 283/2017 del 20/02/2017, il provvedimento di rinnovo adottato con il D.D.G. n. 1553/2018 del 05.09.2018 è carente di presupposti;
- Visto** il provvedimento n. 1029 del 02.03.2018, trasmesso dall'ASP di Messina con pec del 31 ottobre 2018, acquisita al protocollo del Dipartimento il 31.10.2018 al n. 80419, con il quale il Commissario dell'ASP di Messina autorizza la società "Eva s.r.l." all'esercizio dell'attività di medicina di laboratorio classificato come generale di base con settore specializzato in biochimica clinica e tossicologia, ematologia e microbiologia, presso il presidio sito in Messina, viale Italia, n. 1;
- Vista** la nota del 21.12.2017, trasmessa dall'ASP di Messina con nota prot. 109259 del 09.11.2018, con la quale l'Amministratore Unico di Eva s.r.l. comunica all'ASP di Messina la cessione da parte della società Eva s.r.l. dell'intera quota di partecipazione sociale della società consortile a r.l. La Diagnostica con sede legale a Milazzo in via Vittorio Veneto, n. 15 e comunica, altresì, di aver esercitato il diritto di recesso dalla società consortile a r.l. La Diagnostica;
- Visto** l'atto notarile del 06.12.2017, repertorio n. 5572, raccolta n. 3987 redatto in Barcellona Pozzo di Gotto, con cui la società "Eva s.r.l." cede l'intera quota di partecipazione sociale de "La Diagnostica" società consortile a r.l.;
- Vista** la nota del 18.12.2015, acquisita al protocollo del Dipartimento l'8.01.2016 al n. 1333, con la quale il rappresentante legale della società Eva S.r.l. comunica l'avvenuta aggregazione della struttura nella società "La Diagnostica S.r.l.";
- Considerato** che il recesso della "EVA s.r.l." è stato effettuato il 6 dicembre 2017, giusto atto notarile del 06.12.2017, repertorio n. 5572, raccolta n. 3987 sopra citato e, cioè, entro due anni dalla comunicazione dell'avvenuta aggregazione;
- Ritenuto** di dovere adottare il provvedimento con il quale si ripristina il rapporto di accreditamento istituzionale della struttura "EVA s.r.l.", sita nel Comune di Messina, Viale Italia, n. 1, ai sensi dell'art. 5 del D.A. n. 1933 del 16.09.2009;
- Considerato** che il già citato art. 3 del D.A. n. 1629 del 09.12.2012 prevede, quale requisito per il mantenimento dell'accredimento, la soglia minima di n. 200.000 (duecentomila) prestazioni annue di assistenza specialistica ambulatoriale di Medicina di Laboratorio erogate nell'anno precedente;
- Ritenuto**, per quanto disposto dal comma 7 dell'art 8-quater del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, di dover ripristinare il rapporto di accreditamento della struttura "EVA s.r.l." in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati subordinandolo, quindi, al raggiungimento, entro il 31.12.2019, del requisito della soglia minima di prestazioni di cui all'art. 1 del D.A. n. 1629 del 09.12.2012, nonché al rispetto della normativa in materia di partecipazione obbligatoria ai programmi VEQ regionali di cui all'art. 6 del D.A. n. 1629 del 09.08.2012;
- Preso atto** che con la citata nota prot. n. 0381 del 24.07.2018 il Responsabile dell'U.O.S. Accreditamento del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Messina ha comunicato che la struttura in argomento è risultata conforme ai requisiti per l'accredimento;
- Visto** il D.D.G. 20 dicembre 2016, n. 8293 con il quale è stato approvato il contratto individuale di Dirigente preposto al Servizio 1 "Accreditamento Istituzionale", stipulato il 13 dicembre 2016 tra il Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e il Dott. Antonio Colucci;
- Visto** il D.P.R.S. 16 febbraio 2018, n. 712 con il quale alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;

DECRETA

- ART. 1** Per i motivi di cui in premessa, il D.D.G. n. 1553/2018 del 05.09.2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico è annullato.
- ART. 2** Per i motivi di cui in in premessa, ai sensi dell'art. 5 del D.A. n. 1933 del 16.09.2009, come modificato dal D.A. 2674 del 18.11.2009, in seguito al recesso dall'aggregazione giuridico-amministrativa "La Diagnostica s.c. a r.l.", è ripristinato il rapporto di accreditamento istituzionale della struttura denominata "EVA s.r.l.", per la gestione del Laboratorio di analisi con sede nel Comune di Messina, Viale Italia, n. 1, concesso con D.D.G. 2699 del 30.11.2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2007.
- ART. 3** Ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, il rapporto di accreditamento istituzionale per la gestione del laboratorio di analisi "EVA s.r.l." sarà sospeso qualora entro il 31.12.2019 la struttura non abbia raggiunto la soglia minima di n. 200.000 (duecentomila) prestazioni annue erogate di assistenza specialistica ambulatoriale di Medicina di Laboratorio e/o non abbia rispettato l'obbligo di partecipazione ai programmi VEQ regionali, conformemente a quanto stabilito dagli artt. 3 e 6 del D.A. n. 1629 del 09.08.2012, come modificato dal D.A. n. 1006 del 20.06.2014.
- ART. 4** In seguito a qualsiasi variazione delle condizioni strutturali, organizzative e di dotazione tecnologica della struttura accreditata e dopo l'acquisizione dell'autorizzazione sanitaria, se richiesta, dovrà essere presentata al Servizio 1 Accreditamento Istituzionale apposita istanza finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti per l'accreditamento.
- ART. 5** L'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina è tenuta alla verifica del mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, ivi compreso il requisito di cui all'art. 3 del presente provvedimento, nonché al controllo e alla verifica dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate ed alla acquisizione delle certificazioni necessarie al mantenimento dell'autorizzazione da parte della struttura, ivi compresa la certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, quale comunicazione antimafia finalizzata all'attestazione della sussistenza o meno delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011.
- ART. 6** Le disposizioni di cui all'art.1 sono soggette a revoca nel caso in cui, acquisita la certificazione/informativa antimafia, dovesse accertarsi anche una sola delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 06.09.2011, n.159.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, in forma integrale, nel sito web del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico.

Palermo, 11 gennaio 2019

F.to
Il Dirigente Generale
Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti